



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 342/12

di iniziativa del Consigliere D. TAVERNISE recante:

"Disposizioni per la valorizzazione delle strade dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/12/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/12/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 19/12/2024

Normativa nazionale

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Decreto ministeriale 26/01/2022 pag. 3

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica.

Legge 27/12/2019, n. 160 - art. 1. commi 513 e 514 pag. 7

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022.

Normativa comparata

Legge regionale 07/11/2022, n. 24 - Puglia pag. 8

Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva.

Legge regionale 05/08/2003, n. 45 - Toscana pag. 15

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Decreto ministeriale 26/01/2022

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2022, n. 37.

Preambolo

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

Visto l'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» a mente del quale è stato definito l'«oleoturismo» come l'insieme delle «attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione» alle quali dal 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni relative all'attività enoturistica;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 104/2019 le materie afferenti al turismo sono state ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 6, istituisce il «Ministero del turismo» al quale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno

culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni olivicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica;

Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 15 febbraio 2022

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio dell'attività oleoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. L'attività oleoturistica, di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «oleoturismo», sono considerate attività oleoturistiche, ai fini del presente decreto, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.

4. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Art. 2. Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica

In vigore dal 15 febbraio 2022

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;

- b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina web aziendale;
- e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;
- g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;
- h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;
- i) personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
- l) l'attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;
- m) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.

2. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui è svolta l'attività oleoturistica.

Art. 3. Promozione dell'attività oleoturistica e controlli

In vigore dal 15 febbraio 2022

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonché con le Strade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire elenchi degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, in collaborazione con i comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attività, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie

sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4. Logo

In vigore dal 15 febbraio 2022

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, può essere istituito un logo per l'identificazione dei soggetti esercenti l'attività oleoturistica.

Art. 5. Entrata in vigore

In vigore dal 15 febbraio 2022

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



Legge 27/12/2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.

Art. 1 - Comma 513

In vigore dal 1 gennaio 2020

513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.

Art. 1 - Comma 514

In vigore dal 1 gennaio 2020

514. Con il termine «oleoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Legge regionale 07/11/2022, n. 24 - Puglia

Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva.

Pubblicata nel B.U. Puglia 8 novembre 2022, n. 122.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. La Regione Puglia con la presente legge si propone di:

- a) valorizzare e promuovere il proprio territorio e i suoi prodotti di qualità attraverso l'istituzione delle Strade del vino e delle Strade dell'olio extravergine di oliva, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino) e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000 (Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino");
- b) favorire le attività di ricezione e di ospitalità, nonché l'organizzazione di attività culturali, didattiche e ricreative connesse alle produzioni enologiche e olearie;
- c) promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifica e commerciale a favore degli operatori del settore;
- d) sviluppare la ricerca nel campo viticolo-enologico, olivicolo-oleario, dei Centri sperimentali, anche organizzando incontri specifici a carattere periodico;
- e) valorizzare il patrimonio architettonico e ambientale pubblico o privato dei territori interessati dai percorsi segnalati dalle Strade del vino e dalle Strade dell'olio extravergine d'oliva, ai fini dell'accoglienza turistica.

Art. 2 Definizioni.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. Le Strade del vino e le Strade dell'olio extravergine di oliva, d'ora innanzi denominate Strade, sono percorsi viari inseriti nell'ambito dei territori su cui insistono le produzioni vitivinicole e olearie a denominazione di origine e a indicazione geografica, evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto, lungo i quali insistono coltivazioni e strutture produttive, in cui operano aziende agricole singole o associate che, mediante la propria disponibilità ad accogliere visitatori, consentono la promozione dei territori e delle relative produzioni, nonché la fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica.

Art. 3 Disciplina delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. Le Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva sono itinerari enoturistici, oleoturistici,

evidenziati con apposita segnaletica, lungo i quali insistono vigneti, oliveti, cantine, frantoi, valori naturali, culturali e ambientali.

2. Le Strade possono comprendere il territorio relativo a uno o più prodotti a Denominazione di origine protetta (DOP) e a Indicazione geografica protetta (IGP).

3. Le Strade si possono caratterizzare per la presenza di:

a) un centro di informazione finalizzato alla diffusione di notizie relative alle attività inerenti alla Strada di riferimento;

b) un centro espositivo e di documentazione dedicato, secondo le specifiche realtà produttive e culturali, alla vite e al vino, all'olivo e all'olio, e alla civiltà contadina;

c) spazi di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici caratterizzanti la Strada.

4. Le Strade possiedono gli standard minimi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000.

Art. 4 Istituzione di nuove Strade e integrazione delle Strade del vino esistenti.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. Le Strade sono istituite nei territori in cui non sono presenti le strade del vino riconosciute dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, per le quali conserva efficacia il riconoscimento già ottenuto.

2. Le Strade riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate, sia per quanto riguarda gli itinerari sia per quanto riguarda i prodotti, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della Strada esistente.

3. Le Strade riconosciute dalla Regione Puglia possono associarsi a livello regionale per la promozione e la valorizzazione del sistema complessivo delle Strade stesse.

Art. 5 Denominazione delle Strade.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. Le Strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intende valorizzare e il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.

2. Le Strade, riconosciute alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, qualora siano integrate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono modificare la loro denominazione, nonché indicare itinerari aggiuntivi, collegati al percorso preesistente, relativi all'olio extravergine di oliva.

Art. 6 Comitato promotore e riconoscimento delle Strade.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. Per il riconoscimento delle Strade è costituito un Comitato promotore.

2. Il Comitato promotore è composto da aziende agricole, singole o associate, ricadenti nella zona geografica della Strada, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

3. Gli enti locali interessati dal percorso della Strada possono partecipare al Comitato promotore e a tale scopo sono invitati a farne parte dai soggetti promotori dell'iniziativa.

4. Al Comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:

a) le aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla Strada, che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti valorizzati dalla Strada;

b) le organizzazioni professionali agricole;

- c) le associazioni di produttori agricoli riconosciute dalla Regione;
- d) i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla Strada;
- e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) interessate dalla Strada;
- f) gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi delle presenti disposizioni.

5. Il Comitato promotore deve essere costituito dai rappresentanti legali delle aziende agricole, con indirizzo produttivo coerente con la denominazione della Strada, che dovranno rappresentare almeno il 30 per cento della superficie relativa ai soggetti di cui al comma 2 cui fa riferimento la denominazione della Strada. Il presidente del Comitato è scelto tra i titolari delle aziende agricole promotrici, sia singole che associate.

6. Il Comitato promotore presenta alla Regione un disciplinare per la realizzazione e per la gestione della Strada. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione e alla gestione della Strada da parte dei componenti.

7. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento della Strada.

8. In presenza di più Comitati promotori per il riconoscimento della Strada si dà priorità a quello cui aderiscono aziende agricole con la maggiore superficie agricola di cui al comma 5.

9. La Regione revoca il riconoscimento della Strada qualora si verificano gravi inadempienze nella gestione della stessa, secondo quanto disciplinato dal regolamento di attuazione.

Art. 7 Comitato di gestione.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della Strada, il Comitato promotore avvia la costituzione, a pena di decadenza del riconoscimento, del Comitato di gestione, aperto anche a soggetti non facenti parte del Comitato promotore, fermo restando che il Comitato di gestione sia rappresentativo di almeno il 30 per cento della superficie agricola a cui fa riferimento la DOP o la IGP. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del Comitato di gestione.

2. Il Comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e alla gestione della Strada.

3. Il Comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) procede alla realizzazione e alla gestione della Strada, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000, nel rispetto del disciplinare approvato;
- b) diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della Strada;
- c) promuove l'inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione economica;
- d) vigila sul buon funzionamento della Strada;
- e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico-formativo in rapporto con le scuole del territorio;
- f) presenta le domande di contributo di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e) ed f);
- g) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.

4. Nel caso in cui si proceda all'integrazione delle Strade del vino di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di gestione della Strada:

- a) presenta alla struttura regionale competente una nuova proposta del disciplinare della Strada che

regoli in particolare l'inserimento dei nuovi prodotti prescelti secondo le specifiche previste dal regolamento di attuazione;

b) è integrato dai soggetti rappresentativi dei nuovi prodotti prescelti, secondo i requisiti definiti dal regolamento di attuazione;

c) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

Art. 8 Riconducibilità alle attività agrituristiche.

In vigore dal 23 novembre 2022

1 . Le attività di ricezione e ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96(Disciplina dell'agriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni recate dalla vigente normativa regionale in materia di agriturismo.

2 . Le cantine e le enoteche presenti nell'ambito di una Strada del vino e aderenti al relativo disciplinare possono effettuare la degustazione e la miscita dei prodotti vinicoli nel rispetto delle norme previste, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 268/1999.

Art. 9 Contributi finanziari.

In vigore dal 23 novembre 2022

1 . Per la realizzazione delle finalità delle presenti disposizioni, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:

a) realizzazione della segnaletica di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso mappe virtuali con applicazioni sul web;

b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all'articolo 3, comma 3, in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;

c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;

d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all'interno degli stabilimenti di produzione e di trasformazione, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;

e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle Strade singole o associate, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione;

f) interventi per la realizzazione di una sagra annuale della Strada, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della Strada.

Art. 10 Monitoraggio e valutazione.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:

a) l'elenco delle Strade istituite a seguito delle presenti disposizioni, nonché la composizione dei relativi Comitati;

b) l'elenco delle Strade del vino già istituite che abbiano provveduto alla integrazione con i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità;

c) l'elenco delle Strade del vino che abbiano provveduto, a seguito dell'integrazione con gli altri prodotti, alla modifica della propria denominazione e all'individuazione di itinerari aggiuntivi, con l'indicazione della nuova denominazione e degli itinerari aggiunti.

Art. 11 Centri di informazione e di accoglienza.

In vigore dal 23 novembre 2022

- 1 . I Comitati di gestione di ciascuna Strada possono istituire un centro di informazione e di accoglienza finalizzato all'informazione e alla promozione del prodotto, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale.
2. Il centro di cui al comma 1 fornisce informazioni sulle caratteristiche della Strada e sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della Strada stessa. Il centro può porre in vendita prodotti editoriali e altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; può, altresì, fornire pacchetti turistici di breve durata secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'attività del centro di informazione e di accoglienza può essere anche congiunta tra le diverse Strade.

Art. 12 Competenze dei Comuni, della Città Metropolitana di Bari delle Province.

In vigore dal 23 novembre 2022

- 1 . I Comuni, la Città Metropolitana di Bari e le Amministrazioni provinciali provvedono alla localizzazione e alla posa in opera della segnaletica informativa lungo le Strade di rispettiva competenza.
2. Alla realizzazione della segnaletica provvedono i Comitati di gestione, sulla base della strategia di comunicazione e di immagine definita dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c).
3. I Comuni, la Città Metropolitana di Bari e le Province sono tenuti a segnalare alla Giunta regionale eventuali violazioni o inadempienze nella attività di gestione della Strada.

Art. 13 Disciplina in materia di oleoturismo.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. Le attività di oleoturismo in Puglia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di stabilità 2020 - finanziaria), nonché dalle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica di cui al decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2022.
2. Le attività di promozione e valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva di cui al presente articolo possono essere svolte anche dai Comuni.
- 3 . Le disposizioni attuative in materia di oleoturismo di cui al comma 1, rispetto a specificità riguardanti le costituite e costituende Strade dell'olio extra vergine di oliva, sono approvate con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura.

Art. 14 Regolamento di attuazione.

In vigore dal 23 novembre 2022

- 1 . La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti

disposizioni approva il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:

- a) i requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati promotori di cui all'articolo 6;
- b) i requisiti di ammissibilità per la costituzione dei Comitati di gestione esistenti;
- c) le modalità per giungere a un'immagine coordinata della Strada, anche tramite una specifica e omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che, nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla Strada, contiene anche l'indicazione del nome dell'azienda agricola;
- d) gli standard minimi di qualità della Strada, dei soggetti aderenti, del centro informazione, del centro espositivo e di documentazione, degli spazi espositivi e di degustazione;
- e) le caratteristiche e l'ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione;
- f) la tipologia e le caratteristiche generali delle iniziative relative alle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e);
- g) le caratteristiche generali relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f);
- h) le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione della Strada;
- i) le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento;
- j) le modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
- k) i casi di revoca del riconoscimento della Strada, nonché i casi di revoca dei contributi;
- l) i tempi e le modalità per l'invio, da parte di ciascun Comitato, della relazione sulle attività da svolgere e di quella amministrativa e finanziaria delle attività svolte.

Art. 15 Rispetto della normativa dell'Unione europea.

In vigore dal 23 novembre 2022

1. I contributi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea.

2. La struttura regionale competente per le agevolazioni di cui all'articolo 9 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

Art. 16 Norma finanziaria.

In vigore dal 1 gennaio 2023

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 199.308,00 per l'anno 2022, si provvede con iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale e contestuale riduzione della corrispondente somma dalla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3862 - esercizio 2022.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

²Comma così modificato dall'art. 101, comma 1, L.R. 29 dicembre 2022, n. 32 a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 121, comma 1, della medesima legge).

Allegato 3

In vigore dal 23 novembre 2022

³ NDR: Si omettono gli allegati contenenti le tabelle di bilancio.

Legge regionale 05/08/2003, n. 45 - Toscana

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità .

Pubblicata nel B.U. Toscana 14 agosto 2003, n. 36, parte prima.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Toscana con la presente legge si propone di valorizzare i territori caratterizzati da produzioni vitivinicole riconosciute ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) e da produzioni di olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e del decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, di seguito indicate come "strade".

3. La promozione delle strade avviene nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata e la collaborazione intersettoriale tra le imprese.

Art. 2 Definizione e caratteristiche delle strade.

1. Le strade sono percorsi segnalati e pubblicizzati lungo i quali insistono vigneti, oliveti, altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate e strutture di trasformazione aperte al pubblico, nonché beni di interesse ambientale e culturale.

2. La lunghezza e le caratteristiche di ciascuna strada configurano un itinerario turistico all'interno di aree sub-regionali al fine di valorizzare il territorio e le relative produzioni agricole e agroalimentari.

3. Le strade possono caratterizzarsi per la presenza di:

a) un centro di informazione finalizzato alla diffusione di notizie relative alle attività, alle produzioni ed al territorio interessati dalla strada;

b) un centro espositivo e di documentazione dedicato, secondo le specifiche realtà produttive e culturali presenti all'interno della strada, alla vite e al vino, all'olivo e all'olio, agli altri prodotti valorizzati dalla strada e in generale alla civiltà contadina;

c) spazi espositivi e di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici caratterizzanti la strada.

Art. 3 Istituzione di nuove strade e integrazione delle strade del vino esistenti.

1. Le strade sono istituite nei territori in cui non sono presenti le strade del vino riconosciute dalla

Regione Toscana alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali conserva efficacia il riconoscimento già ottenuto.

2. Al fine di valorizzare l'olio extravergine di oliva e le produzioni agricole e agroalimentari di qualità, come definite all'articolo 1, le strade del vino, riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate, sia per quanto riguarda gli itinerari sia per quanto riguarda i prodotti, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della strada esistente.

3. Le strade riconosciute dalla Regione Toscana possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione del sistema complessivo delle strade stesse.

Art. 4 Denominazione delle strade.

1. Le strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intende valorizzare ed il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.

2. Le strade del vino, riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora siano integrate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, possono modificare la loro denominazione, nonché indicare itinerari aggiuntivi, collegati al percorso preesistente, relativi all'olio extravergine di oliva e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, come definite all'articolo 1.

Art. 5 Comitato promotore e riconoscimento delle strade.

1. Per il riconoscimento delle strade è costituito un comitato promotore.

2. Il comitato promotore è composto da un numero di aziende agricole singole o associate ricadenti nella zona geografica della strada, che siano rappresentative dei prodotti valorizzati dalla strada, sulla base dei criteri definiti nel regolamento di attuazione.

3. Gli enti locali interessati dal percorso della strada possono partecipare al comitato promotore e a tale scopo sono invitati a farne parte dai soggetti promotori dell'iniziativa.

4. Al comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:

a) aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla strada, che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli valorizzati dalla strada;

b) le organizzazioni professionali agricole;

c) le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 (Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei prodotti agricoli);

d) i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla strada;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati dalla strada;

f) gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. Il comitato promotore ha il compito di presentare alla Giunta regionale la domanda per il riconoscimento della strada e il disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada secondo le modalità e i requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

6. La Giunta regionale riconosce la strada entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

7. La Giunta regionale revoca il riconoscimento della strada qualora si verificano gravi inadempienze nella gestione della strada.

Art. 6 Comitato di gestione.

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di una strada, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione. Il comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e gestione della strada.

2. Il comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) procede alla realizzazione della strada ed alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;
- b) diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della strada;
- c) promuove l'inserimento della strada nei vari strumenti di promozione economica;
- d) vigile sul buon funzionamento della strada;
- e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico-formativo in rapporto con le scuole del territorio;
- f) può gestire direttamente, o affidare in gestione ai comuni, e alle unioni di comuni, il centro di informazione, il centro espositivo e di documentazione, gli spazi espositivi di cui all'articolo 2, comma 3 3;
- g) presenta le domande di contributo di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e), f);
- h) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.

3. Qualora il centro espositivo e di documentazione di cui alla lettera f) non sia gestito direttamente dal comitato di gestione, il responsabile del centro espositivo e di documentazione fa parte del comitato stesso.

4. Nel caso in cui si proceda all'integrazione delle strade del vino di cui all'articolo 3, comma 2 il comitato di gestione della strada:

- a) presenta alla Giunta regionale una nuova proposta del disciplinare della strada che regoli in particolare l'inserimento dei nuovi prodotti prescelti secondo le specifiche previste dal regolamento di attuazione;
- b) è integrato dai soggetti rappresentativi dei nuovi prodotti prescelti, secondo i requisiti definiti dal regolamento di attuazione.

³Lettera così modificata dall'art. 62, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

Art. 7 Contributi finanziari (3).⁴

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:

- a) realizzazione della segnaletica relativa alle strade;
- b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all'articolo 2, comma 3, in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
- c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
- d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all'interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
- e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate,

secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;

f) interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e con le modalità previste dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) 5.

4 Vedi, anche, la Delib.C.R. 26 luglio 2006, n. 73

5 Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 24 gennaio 2006, n. 1, a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Contributi finanziari. 1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:

a) realizzazione della segnaletica relativa alle strade;

b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all'articolo 2, comma 3 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;

c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;

d) realizzazione e adeguamento di percorsi e cambiamenti sicuri all'interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;

e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;

f) interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono concessi a favore dei comitati di gestione, fino al 50 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per tipologia di investimento.

3. I contributi di cui al comma 1, lettere c) e d), sono concessi a favore di aziende produttrici e/o di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità come definiti all'articolo 1, che aderiscono ad una strada, fino al 40 per cento dell'investimento e fino ad un massimo di euro 35.000,00 per tipologia di investimento.

4. I contributi di cui al comma 1, lettere e) e f), sono concessi a favore dei comitati di gestione delle singole strade nonché a favore di organismi legalmente rappresentati di associazioni di strade, fino al 40 per cento dell'investimento e fino ad un massimo di euro 30.000,00 per gli interventi di cui alla lettera e), e massimo euro 10.000,00 per gli interventi di cui alla lettera f).

5. Nel caso di contributi a valere sulla presente legge, non possono essere cumulate agevolazioni o contributi per lo stesso progetto o intervento a valere su altre norme comunitarie, statali o regionali.

6. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita relazione prodotta dai soggetti beneficiari, la corrispondenza dei contributi erogati alle finalità proposte, il mantenimento degli impegni assunti nonché le azioni svolte, e in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento e dispone il recupero del contributo.

7. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, da presentarsi entro il 28 febbraio, stabilisce le linee di indirizzo e le priorità per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 11 tra le varie tipologie di intervento e per l'assegnazione dei contributi ai soggetti richiedenti.»

Art. 8 Monitoraggio e valutazione.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:

- a) l'elenco delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità istituite a seguito della presente legge, nonché la composizione dei relativi comitati;
- b) l'elenco delle strade del vino già istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1996, n. 69 (Disciplina delle strade del vino in Toscana) che abbiano provveduto alla integrazione con i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità;
- c) l'elenco delle strade del vino che abbiano provveduto, a seguito dell'integrazione con gli altri prodotti, alla modifica della propria denominazione e all'individuazione di itinerari aggiuntivi, con l'indicazione della nuova denominazione e degli itinerari aggiunti.

Art. 9 Competenze dei comuni e delle province.

1. Su richiesta dei comitati di gestione, le autorità competenti rilasciano, ai sensi della normativa vigente, le autorizzazioni per l'installazione della segnaletica lungo le strade.
2. I comuni e le province sono tenuti a segnalare alla Giunta regionale eventuali violazioni o inadempienze nelle attività di gestione della strada.

Art. 10 Regolamento di attuazione (5).⁶

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione [7](#).
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
 - a) i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione dei comitati promotori di cui all'articolo 5;
 - b) i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per l'eventuale integrazione dei comitati di gestione esistenti;
 - c) le modalità per giungere a un'immagine coordinata della strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che, nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla strada, contiene anche l'indicazione del nome dell'azienda agricola [8](#);
 - d) gli standard minimi di qualità della strada, dei soggetti aderenti, del centro informazione, del centro espositivo e di documentazione, degli spazi espositivi e di degustazione;
 - e) le caratteristiche e ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione;
 - f) la tipologia e le caratteristiche generali delle iniziative relative alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e);
 - g) le caratteristiche generali relative all'intervento di animazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f);
 - h) le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada;
 - i) le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento;
 - j) le modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
 - k) i casi di revoca del riconoscimento della strada nonché i casi di revoca dei contributi;
 - l) i tempi e le modalità per l'invio, da parte di ciascun comitato, della relazione sulle attività da svolgere e di quella amministrativa e finanziaria delle attività svolte.

⁶ Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 16/R.

⁷ Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 27 gennaio 2004, n. 2. Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di

attuazione, comunicandolo almeno quindici giorni prima dell'approvazione stessa alla Commissione consiliare competente.».

8 Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 febbraio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: «c) le modalità per giungere a un'immagine coordinata della strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);».

Art. 11 Norma finanziaria.

1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte, a partire dall'esercizio 2004, con le risorse previste nel bilancio pluriennale e legislazione vigente 2004-2005, nella unità previsionale di base (U.P.B.) 512 (Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese di investimento) per un importo di euro 60.000,00 e nella U.P.B. 511 (Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese correnti) per un importo di euro 40.000,00 dando atto che eventuali variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti delle citate U.P.B. potranno essere disposte in sede di formazione del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 12 Norma finale e abrogazione.

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 13 agosto 1996, n. 69 (Disciplina delle strade del vino in Toscana);
- b) legge regionale 3 febbraio 1999, n. 6 (L.R. 13 agosto 1996, n. 69 "Disciplina delle strade del vino in Toscana. Modifiche ed integrazioni").

Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente.